



**COMUNE DI NAPOLI  
DIPARTIMENTO GABINETTO**

**ORDINANZA SINDACALE**

*DISCIPLINA ARTISTI DI STRADA NELLE AREE URBANE*

**IL SINDACO**

Premesso che:

In molte città italiane e del mondo a vocazione turistica l'attività degli artisti di strada è favorita in quanto concorre allo sviluppo culturale, sociale e turistico delle città;

La presenza sul territorio degli artisti di strada contribuisce a rendere Napoli città di turismo internazionale e favorirne l'ulteriore sviluppo coniugandosi alla vocazione propria di città di turismo monumentale, storico paesaggistico e culturale;

Nella città di Napoli già da tempo si registrano presenze spontanee di artisti di strada;

Questa amministrazione ha avviato un proficuo rapporto di ascolto del territorio, consultando gli operatori interessati.

Considerato che:

La vigente normativa ha abrogato le disposizioni in materia di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. e pertanto le attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte;

In assenza di una disciplina delle richiamate attività, si rende necessario regolare il loro svolgimento in maniera ordinata e compatibile con l'ambiente in cui esse si svolgono;

Pertanto le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono adottate, in via sperimentale, per un periodo massimo di mesi 6, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto, nelle more della definizione di un atto di regolazione della materia;

Ritenuto

Che l'esercizio delle attività degli artisti di strada non comporta l'utilizzazione di strutture invasive e, pertanto, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi

pubblici;

Che l'esercizio delle attività degli artisti di strada è gratuita. Per l'artista di strada è consentito esclusivamente, al fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" per la raccolta delle libere offerte degli spettatori.

Che sono da considerarsi artisti di strada a scopo di esibizione, i giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, \_madonnari, ritrattisti, cantanti, suonatori, musicisti, pittori, writer, body artist, breakdancer, ballerini.

Visto l'art. 50 T.U.E.L 267/2000

### ORDINA

E' necessario prevedere le modalità di esercizio delle arti di strada, in via sperimentale, per un periodo massimo di mesi 6, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza;

A) L'Amministrazione comunale consente lo svolgimento delle attività degli artisti di strada su tutto il territorio cittadino, isole pedonali e parchi pubblici nei seguenti orari:

dalle ore 9,30 alle 24,00 dal 9 settembre al 30 ottobre;

dalle ore 9.30 alle 23,00 dal 1 novembre al 9 Settembre.

B) L'attività dell'artista di strada deve avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale, e in modo da non intralciare la viabilità, la circolazione pedonale e veicolare, l'attività commerciale e senza limitare la libera visione di panorami, o monumenti ed edifici di particolari rilievo storico artistico.

C) L'attività dell'artista di strada deve avvenire senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

D) E' fatto divieto di utilizzare, durante la propria performance, uno o più animali di qualsiasi specie.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è demandata agli agenti di Polizia Locale.

Luigi de Magistris